

REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. A norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, l'isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro limiti quantitativi da fissare.

(2) Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori comunitari di isoglucosio, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori della Comunità. Le esportazioni d'isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere economicamente vitali anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine è necessario fissare un limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(3) Fino al termine della campagna 2007/2008, ossia fino al 30 settembre 2008, si stima che fissando il limite quantitativo a 40 000 tonnellate in sostanza secca, le esportazioni di isoglucosio fuori quota corrisponderebbero alla domanda del mercato.

(4) Per garantire una corretta gestione, impedire la speculazione e prevedere controlli efficaci, occorre stabilire le modalità relative alla presentazione di domande di titoli. Tali modalità devono far uso delle procedure previste dalla normativa in vigore, con i necessari adeguamenti volti a rispecchiare le esigenze specifiche del settore.

(5) Per ridurre al minimo il rischio di frode ed impedire qualsiasi abuso connesso con eventuali reimportazioni o reintroduzioni nella Comunità dell'isoglucosio in que-

stione occorre escludere dalle destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota alcuni paesi dei Balcani occidentali. Tuttavia, è opportuno che questa esclusione non si applichi ai paesi della regione le cui autorità sono tenute a rilasciare un certificato di esportazione a conferma dell'origine dei prodotti dello zucchero o dell'isoglucosio da esportare verso la Comunità, poiché in tal caso il rischio di frode è più limitato.

(6) Per assicurare la coerenza con le disposizioni relative alle esportazioni nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese ⁽³⁾, occorre escludere per le esportazioni di isoglucosio fuori quota anche alcune destinazioni vicine.

(7) Per evitare il rischio di reimportazione e, più in particolare, per assicurare il rispetto delle norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, e al regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, è necessario che gli Stati membri prendano le necessarie misure di controllo.

(8) In aggiunta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽⁶⁾, occorre prevedere disposizioni di applicazione supplementari per la gestione del limite quantitativo fissato dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per la domanda di titoli di esportazione.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽⁶⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).